COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI – ORGANIZZAZIONE DELLO STATO – REGIONI – DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

LXIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 28 SETTEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LUCIFREDI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Istituzione dei ruoli organici del personale degli Uffici copia e di archivio dell'Amministrazione civile dell'interno in sostituzione dell'attuale ruolo organico del personale di archivio. (*Approvato dalla I Commissione del Senato*) (3970). 865

PRESIDENTE 865, 866, 867, 868, 869, 871, 872, 873, 874, 875

BERRY, *Relatore* . . 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875

NANNUZZI 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875

JACOMETTI 867, 868

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione* 868, 872

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 869

Disegno di legge (*Rinvio della discussione*):

Modificazioni ed integrazioni alla disciplina della responsabilità patrimoniale dei dipendenti dello Stato, adibiti alla conduzione di autoveicoli o altri mezzi meccanici e semplificazione delle procedure di liquidazione dei danni (3973). 876

PRESIDENTE 876

Proposta di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

BADINI CONFALONIERI e MARTINO GAETANO: Istituzione di un ruolo ad esaurimento presso la Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici del Ministero degli affari esteri. (3132). 876

PRESIDENTE 876, 877, 878

PAG.

CARCATERRA, *Relatore*. 876, 877

NANNUZZI 877, 878

TOZZI CONDIVI 877

BERRY 878

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione* . 878

Votazione segreta:

PRESIDENTE 878

La seduta comincia alle 9,35.

BERRY, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Istituzione dei ruoli organici del personale degli Uffici copia e di archivio dell'Amministrazione civile dell'interno in sostituzione dell'attuale ruolo organico del personale di archivio (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (3970).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione dei ruoli organici del personale degli Uffici copia e di archivio dell'Amministrazione civile dell'interno in sostituzione dell'attuale ruolo organico del personale di archivio ».

Sul disegno di legge, che viene al nostro esame nel testo già approvato dalla competente Commissione del Senato, vi è il parere

della II (Interni) e della V Commissione (Bilancio) la quale ultima ha espresso parere favorevole subordinandolo ad una nuova formulazione della norma di copertura della spesa, mentre la II Commissione non ha ritenuto avvalersi della facoltà di esprimersi sul provvedimento.

Il Relatore, onorevole Berry, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BERRY, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame ha per finalità l'istituzione dei ruoli organici del personale degli uffici copia e di archivio dell'Amministrazione civile dell'interno, in sostituzione dell'attuale ruolo organico del personale di archivio.

I motivi che hanno portato alla formazione del provvedimento sono connessi con le esigenze organizzative peculiari del Ministero dell'interno e, soprattutto, con la necessità di predisporre del personale che possa essere adibito ai servizi elettorali.

La Commissione ricorderà che qualche tempo fa, è stato inscritto all'ordine del giorno il disegno di legge n. 2328 concernente la istituzione di un ruolo particolare per la carriera esecutiva dei tecnici elettorali, da adibire alle mansioni esecutive connesse ai servizi elettorali facenti capo al Ministero dell'interno. Ma non si dette corso all'esame perché da una parte si ritenne di sperimentare la possibilità di utilizzare personale dipendente dalle imprese che forniscono i mezzi meccanici allo stesso servizio elettorale e da parte del Governo si chiese il rinvio a tempo indeterminato della discussione del provvedimento.

Tuttavia, l'esigenza di disporre del personale adeguato a questa necessità di uffici particolari quali sono questi del servizio elettorale permane e, conseguentemente, il Governo ha predisposto e presentato il disegno di legge in discussione, di cui propongo l'esame abbinato con il disegno di legge n. 2328, ed il cui testo è già stato esaminato e approvato dall'altro ramo del Parlamento. In base al disegno di legge n. 3970, in sostituzione della tabella 46-a, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, che è uno dei provvedimenti delegati relativi alla riforma dello statuto degli impiegati civili dello Stato, vengono istituite due tabelle, come risulta dall'allegato al disegno di legge, una concernente il ruolo organico della carriera esecutiva del personale degli uffici copia dell'Amministrazione civile dell'interno (tabella A) e, l'altra, il ruolo organico della carriera esecutiva del personale di archivio dell'Amministrazione civile dell'interno (tabella B).

Quindi, si tende, con questo provvedimento, a scindere le due carriere, quella del personale di copia e quella del personale di archivio.

Mi permetto ricordare che, esaminandosi qui, in Commissione, i provvedimenti riguardanti la revisione degli organici dei ministeri delle finanze, del tesoro e della Ragioneria dello Stato, la stessa esigenza venne allora avvertita e la Commissione ebbe ad esprimere parere favorevole all'istituzione di un particolare ruolo, distinto, cioè, per il personale da adibire ai servizi di copia.

Il disegno di legge in esame precisa, inoltre, che, per quanto riguarda il personale di cui alla tabella B – ruolo organico della carriera esecutiva del personale di archivio – vi è la possibilità di adibire lo stesso personale alle mansioni esecutive connesse ai servizi elettorali facenti capo all'Amministrazione dell'interno, escludendosi, quindi, la possibilità di utilizzare personale estraneo all'Amministrazione stessa, come attualmente, invece, si verifica e che è un sistema che dovrebbe essere eliminato.

Ritengo che le finalità che vuole raggiungere il disegno di legge n. 3970 sottoposto al nostro esame siano meritevoli della nostra approvazione e, pertanto, concludo la mia breve relazione proponendo sia l'esame abbinato dei due provvedimenti sia, in sede di passaggio all'esame degli articoli, la scelta quale testo-base del disegno di legge n. 3970.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore per la sua esposizione. Pongo in votazione la proposta del Relatore di procedere all'esame abbinato dei due disegni di legge n. 3970 e n. 2328.

(*È approvata*).

Dichiaro aperta la discussione generale.

NANNUZZI. Non è che io voglia dissentire dalle conclusioni favorevoli del Relatore, però alcuni dubbi sul disegno di legge n. 3970 e sulle conclusioni alle quali arriva, permangono anche dopo la relazione.

Anzitutto, v'è da domandarsi se sia consigliabile che, in questo momento, si pervenga alla conclusione di favorire, nella sostanza, un allargamento della organizzazione del Ministero dell'interno, sia pure alla base della carriera esecutiva, quando, su richiesta del Governo e in modo specifico del Ministro della riforma burocratica, è stato chiesto al Parlamento di limitare, se non di sospendere del

tutto, l'esame dei disegni di legge riguardanti l'organizzazione dei ministeri, in attesa che sia insediata la commissione per lo studio e la elaborazione della riforma della pubblica amministrazione e che vengano pubblicate poi le conclusioni cui essa giungerà e che, poi, il Parlamento dovrà esaminare.

Qui si tratta di innovare nella attuale conformazione, non nel senso di una diminuzione delle dotazioni organiche ma anzi di aumentare il numero degli impiegati, perché se ben ricordo, si propone di raddoppiare il numero degli impiegati.

BERRY, *Relatore*. L'aumento riguarda 535 unità.

NANNUZZI. Allora un terzo.

BERRY, *Relatore*. Esattamente un quarto.

NANNUZZI. Qui si segue la vecchia linea, che è quella di aumentare il numero del personale, senza preoccuparsi di vedere se è possibile organizzare diversamente il lavoro e studiare soluzioni nuove più avanzate, più moderne.

Vorrei, inoltre, porre una domanda: è possibile che al Ministero dell'interno siano necessarie 1.119 unità di impiegati fra archivisti e amanuensi, che sono coloro che scrivono a mano? Siamo nel secolo ventesimo!

PRESIDENTE. Sono autorizzati anche a scrivere a macchina.

NANNUZZI. C'è un ruolo dattilografi, che consta di 945 unità. Posso comprendere che ci siano 945 dattilografi, che sono già moltissimi ma non comprendo che a questi si aggiunga un numero così considerevole di impiegati che hanno il compito di scrivere a mano. Non si può esaminare il modo di organizzare il lavoro in modo diverso? Comunque, mi sembra che la soluzione che ci viene prospettata derivi dal metodo vecchio di aumentare il numero degli impiegati, organizzando il lavoro con la vecchia tecnica, senza innovare nulla nel sistema di organizzazione.

Mi sembra che nel momento in cui si stanno ricercando e studiando soluzioni più moderne, nuove e diverse, che rendano più efficiente l'organizzazione dei ministeri e che, quindi, utilizzino meglio il personale, una soluzione del tipo di quella prospettata nel provvedimento oggi al nostro esame, mi lascia perplesso.

Rilevo, inoltre, che nella tabella, ancora una volta, il Governo ci propone una struttura in cui le prime due qualifiche risultano distinte dalla terza, contravvenendo alla legge generale del 1961.

PRESIDENTE. È necessario procedere alla unificazione delle dotazioni organiche. È evidente questa necessità.

NANNUZZI. Siccome unificando, il numero di base delle prime tre qualifiche è molto alto...

BERRY, *Relatore*. V'è un emendamento.

NANNUZZI. ...il numero di base della quarta qualifica diventa troppo ristretto.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole Jacometti, che l'ha chiesta, tengo a precisare, per quanto si riferisce alla prima osservazione dell'onorevole Nannuzzi, che l'impostazione e l'orientamento del Ministero della riforma della pubblica amministrazione, di cui è qui presente l'onorevole Sottosegretario di Stato, da noi accolti, sono tali da consentire una interpretazione elastica. Questo, secondo quanti ci ha personalmente esposto in quest'aula, a suo tempo, lo stesso onorevole Ministro. E, per quello che a me risulta, il ministero sarebbe d'accordo a che i progetti già approvati dal Senato abbiano il loro corso.

NANNUZZI. Onorevole Presidente, sempre che questo principio si applichi anche a quelli di iniziativa parlamentare! È, comunque, la nostra Commissione che è sovrana di decidere al riguardo. Vi sono diverse proposte di iniziativa parlamentare che non possono non essere esaminate.

JACOMETTI. Onorevole Presidente, è proprio su questa materia che intendo intervenire. E, cioè, sul fatto che, dopo l'intervento dell'onorevole Ministro, noi non sappiamo più quali sono i progetti che filtrano, diciamo così, e quelli che non filtrano. Bisognerebbe, quindi, chiarire una volta per tutte gli intendimenti del Governo, stabilendo quali sono i criteri in base ai quali questi progetti di legge possono progredite nel loro *iter* o rimanere congelati.

Vorrei chiedere, poi, all'onorevole Relatore, quale funzione corrisponda alla qualifica « addetto alla vigilanza » che rilevo nella tabella B! Un guardiano notturno, con coefficiente 229?

BERRY, *Relatore*. Le rispondo subito. Non si tratta di una novità. In tutti i ministeri abbiamo un capo del personale ausiliario che viene chiamato, appunto, addetto alla vigilanza, con lo stesso coefficiente 225. È il capo degli uscieri, ma è inserito nella carriera esecutiva.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, è esatto che l'onorevole Ministro Medici ebbe a fare le dichiarazioni citate dai nostri colleghi, invitando le Commissioni parlamentari a restringere al massimo il numero di quei provvedimenti che avessero incidenza su quella che è la struttura dell'organizzazione amministrativa e per quanto si riferisce, di conseguenza, anche al problema del personale. Però, è anche vero, come ha fatto poc'anzi presente l'onorevole Presidente, che questo non significava un blocco totale. Si disse, anzi, che valutando caso per caso si dovessero prendere in considerazione quelle proposte di legge o disegni di legge che, o per esser già stati esaminati e approvati al Senato o perché riflettevano un'esigenza urgente o una vecchia esigenza, si ritenesse opportuno condurre a termine l'*iter*.

Ora, come tutti sanno, abbiamo insediato una commissione per la riforma. Ma, ovviamente, questa commissione molto difficilmente prima del termine della presente legislatura, riuscirà a formulare la proposta di due schemi di legge, uno riferentesi alle competenze dei ministeri e di tutti gli enti e uffici periferici, quindi amministrazione centrale e amministrazione periferica, e uno riferentesi al personale. Spetterà al Parlamento nella prossima legislatura, quindi, con nuove disposizioni e con leggi che si riferiranno ad ogni settore amministrativo, il compito di creare un ordinamento dettagliato e sodisfacente.

Nel caso in esame, ed intendo associarmi alla proposta del Relatore per la scelta del disegno di legge n. 3970 come testo base sia perché si tratta di un disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento e sia perché si fa riferimento ad una vecchia esigenza, il Governo si rimette alle deliberazioni della Commissione.

Vorrei, poi, aggiungere, per quanto si riferisce ai provvedimenti d'iniziativa parlamentare, che il Ministro della riforma si è preoccupato della questione, perché ve ne sono alcuni che hanno una certa urgenza e altri che sono già stati approvati da uno dei rami del Parlamento. Ad esempio, l'ultimo, in ordine cronologico, già approvato da questa I Commissione della Camera e che è ora arenato presso la I Commissione del Senato, e non certo per volontà del Governo, ma proprio per difficoltà insorte per la presentazione di emendamenti che estendevano troppo la portata, i limiti della legge.

Desidero assicurare all'onorevole Nannuzzi che abbiamo costituito una commissione ministeriale speciale che sta attualmente esaminando tutti questi provvedimenti onde arrivare quanto prima ad un provvedimento di carattere generale che risolva, se non tutti, almeno in gran parte, i problemi che interessano le particolari situazioni del personale statale.

NANNUZZI. È stata formata questa commissione?

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione.* Sì!

NANNUZZI. Allora nelle direttive impartite alla Commissione sarà stato precisato che nella materia da esaminare saranno anche comprese le proposte di legge presentate dall'opposizione!?

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione.* Tutte, naturalmente! Tutte quelle riferentesi a situazioni particolari del personale.

JACOMETTI. Onorevole Presidente, mi scuso per l'interruzione, ma ho, però, l'impressione che qui la data non coincida con quanto ha testè detto l'onorevole Sottosegretario di Stato. Il disegno di legge n. 3970, infatti, è stato approvato dalla competente Commissione permanente del Senato nella seduta dell'11 luglio scorso, mentre la lettera dell'onorevole Ministro su questa materia precedeva questa data.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione.* D'accordo, ma questo disegno di legge riflette una sentita necessità del Ministero dell'interno. Così come ce n'è, per esempio, un altro, ora, che riflette una sentita esigenza del Ministero degli esteri, per cui stiamo studiando la formulazione più adeguata. Nulla vieta, anche in questo caso, che poi si debba rivedere tutta la materia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Relatore per fornire ulteriori schiarimenti. Ne ha facoltà.

BERRY, *Relatore.* Vorrei brevemente controbattere la tesi del collega onorevole Nannuzzi, secondo il quale questo disegno di legge, nulla innovando circa le moderne tecniche da introdurre negli uffici, si limiterebbe soltanto ad ampliare gli organici. È da tener presente che anche se così fosse, il progetto di legge meriterebbe la migliore nostra considerazione in quanto l'entità che viene svolta dal Ministero dell'interno non può, allo stato attuale, essere adeguatamente compiuto dal personale esecutivo in organico. È da tener presente altresì che l'osservazione del-

l'onorevole Nannuzzi in merito a questo particolare aspetto non tiene conto del fatto che per il reclutamento del personale previsto dal ruolo di cui alla tabella B, per quel personale, cioè, che dovrà svolgere in gran parte la propria attività sui mezzi meccanici in uso presso il servizio elettorale, vengono previste particolari condizioni di reclutamento, tra cui quella della visita psicotecnica per l'accertamento dell'attitudine alle mansioni di tecnico elettorale.

NANNUZZI. Sono quaranta le persone addette a queste macchine!

BERRY, *Relatore*. Sono quaranta in periodi normali. Nel periodo in cui si svolgeranno le consultazioni elettorali, non credo che siano sufficienti quaranta persone per poter svolgere il servizio con la necessaria speditezza. Quindi, come dicevo, è stato tenuto conto di questa introduzione dei mezzi meccanici nel Ministero dell'interno, affinché potesse essere eseguito nella maniera più razionale tutto il complesso lavoro del servizio elettorale.

Lo stesso onorevole Nannuzzi faceva un'osservazione per quanto riguarda la formazione numerica della tabella organica. È da tener presente a questo riguardo, che il Senato non ha tenuto conto, al momento dell'approvazione del provvedimento, del fatto che era già diventata legge dello Stato la formazione dei ruoli aperti per le prime tre qualifiche.

NANNUZZI. Non è la prima volta.

BERRY, *Relatore*. Oltre questo, il collega Nannuzzi ha fatto una osservazione relativamente alla quantità dei posti superiori a quelli cui si accede a ruolo aperto. Ritengo che vi sia la possibilità di apportare qualche modifica. D'altra parte noi non possiamo non tener presente che il provvedimento di legge deve ritornare al Senato per la modifica inerente la copertura finanziaria che dobbiamo apportarvi.

La V Commissione Bilancio ha, infatti, espresso parere favorevole, purché si adotti un nuovo testo per l'articolo che prevede la copertura finanziaria. Il provvedimento venne presentato prima dell'esercizio finanziario iniziato, quindi dava una copertura che si riferiva a quell'epoca. Essendo iniziato un nuovo esercizio finanziario, si deve modificare la copertura in corrispondenza la diverso periodo.

Per quanto attiene alle osservazioni fatte dal collega onorevole Jacometti, vorrei far presente, innanzi tutto, che gli assistenti alla vigilanza si trovano in tutti i ministeri; l'assistente alla vigilanza ha le mansioni di capo del personale ausiliario. Però ritengo che il collega onorevole Jacometti possa essere stato indotto a formulare la sua osservazione, dal fatto che è usata impropriamente la dizione « addetto alla vigilanza », che, invece, deve essere modificata in « assistente alla vigilanza ».

PRESIDENTE. A questo punto do la parola all'onorevole Ariosto, Sottosegretario di Stato per l'interno, cui rivolgo un particolare saluto, perché è la prima volta che rappresenta il Governo in seno alla nostra Commissione.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non ho nulla da aggiungere a quanto detto dal Relatore e dal Sottosegretario onorevole Giraudo, e ringrazio il Presidente per il saluto rivoltomi.

PRESIDENTE. La V Commissione Bilancio ha inviato il prescritto parere favorevole su questo provvedimento, con alcuni rilievi, che esamineremo quando discuteremo l'articolo 7 relativo alla copertura finanziaria.

Pongo in votazione la proposta del Relatore di scegliere il disegno di legge n. 3970 quale testo base.

(*È approvata*).

Passiamo, pertanto, all'esame degli articoli del disegno di legge n. 3970. Do lettura dell'articolo 1:

«In sostituzione del ruolo organico del personale di archivio dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui al quadro 46/a, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono istituiti i ruoli organici del personale degli uffici copia e del personale di archivio, di cui alle tabelle *A* e *B*, allegate alla presente legge.

Si applicano ai ruoli di nuova istituzione le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti le carriere esecutive».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

«Per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale di archivio, di cui alla tabella *B* allegata alla presente legge, possono essere banditi concorsi separati, nei quali la prova pratica, prevista dal secondo comma dell'articolo 182 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve svolgersi su mezzi

meccanici, di cui vien fatto uso dal servizio elettorale del Ministero dell'interno, da specificare nel bando di concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre gli aspiranti ai concorsi separati ad una preventiva visita psicotecnica per l'accertamento dell'attitudine alle mansioni di tecnico elettorale.

A coloro che accedono al ruolo organico del personale di archivio mediante i concorsi separati, di cui ai precedenti commi è attribuita la qualifica di tecnico elettorale».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

«Gli impiegati appartenenti al ruolo organico del personale di archivio dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui al quadro 46/a, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono inquadrati, secondo l'ordine di ruolo, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici istituiti dall'articolo 1 della presente legge, conservando l'anzianità di qualifica e di carriera posseduta.

L'inquadramento nell'uno o nell'altro ruolo di nuova istituzione è disposto dal Consiglio di amministrazione del personale, il quale terrà conto anche delle aspirazioni degli interessati».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

«Salvo il disposto del precedente articolo, nei primi tre anni di applicazione della presente legge, i posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici del personale degli uffici copia e del personale di archivio, di cui alle allegate tabelle *A* e *B*, sono conferiti, mediante concorsi interni, da espletarsi secondo le norme prescritte per i concorsi pubblici dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, agli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, istituito dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed al personale non di ruolo di terza categoria dell'Amministrazione stessa».

NANNUZZI. Onorevole Presidente, non ho obiezioni a che siano riservati i posti disponibili nelle qualifiche iniziali attraverso concorsi interni, al personale dei ruoli aggiunti, però noi per tutti gli altri ministeri abbiamo seguito una strada diversa, che è stata quella del collegamento dei ruoli aggiunti ai ruoli organici. Mi domando, dunque, per quali ragioni la soluzione di questo problema deve essere diversa da quella adottata per gli altri ministeri? Noi contraddiciamo tutto quello che abbiamo fatto finora. Per tutti i ministeri noi abbiamo ripreso in esame gli organici e il passaggio dei ruoli aggiunti avveniva automaticamente. Come è possibile che per l'Amministrazione dell'interno operiamo, ora, questa discriminazione?

BERRY, *Relatore*. A questo riguardo, vorrei far presente che non ci troviamo nelle condizioni di attuare, anche in questa circostanza, quanto abbiamo attuato in altre occasioni, ampliando le piante organiche di altre amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Come facevo presente nella relazione introduttiva, l'ampliamento degli organici del personale oggetto del presente disegno di legge è di 535 unità, laddove il personale dei ruoli aggiunti della amministrazione civile del Ministero dell'interno ammonta attualmente a 1.207 unità. Non mi sembra che in questa circostanza sia possibile evitare selezioni. Tengo anche conto, quindi, dell'osservazione che poc'anzi faceva il collega onorevole Nannuzzi, che non è possibile dilatare, gonfiare, gli organici del personale degli uffici copia o di archivio in maniera tale da assorbire tutto quando il personale che, attualmente, ha qualifica di personale del ruolo aggiunto. Di conseguenza, dovendo ammettere in ruolo 500 sole unità, bisognerà pure selezionare il personale che richiede di essere trasferito all'una od all'altra carriera costituite con il presente provvedimento. Perciò, è sembrato opportuno procedere con un concorso interno, nel quale si terrà presente la attività svolta o l'attitudine, la rispondenza ai requisiti di carattere psico-tecnico che si richiedono per la qualifica di tecnico elettorale. Non siamo, quindi, in un caso assimilabile agli altri, per cui il personale senza questa particolare selezione sia stato trasferito nei ruoli organici.

Questo criterio verrà tenuto presente anche per altre categorie del personale allorquando un provvedimento di nostra iniziativa rivedrà totalmente le piante degli altri ruoli organici del Ministero dell'interno per adeguarli alle esigenze già riconosciute per altri ministeri.

Quindi, ritengo che in questa circostanza sia opportuno non spostarci dal testo del di-

segno di legge così come è stato originariamente formulato e già approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni pongo in votazione l'articolo 4 nel testo di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo 5. Ne do lettura:

« Nella prima applicazione della presente legge è, altresì, consentito, di bandire un concorso, nel limite massimo di 40 posti, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale di archivio, di cui alla allegata tabella *B*, riservato agli esperti elettorali che abbiano svolto lodevolmente, per almeno 12 mesi, mansioni tecniche presso il servizio elettorale del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per l'ammissione al predetto concorso, gli aspiranti dovranno essere in possesso dell'attitudine psicotecnica alle mansioni di tecnico elettorale.

La prova pratica del concorso di cui al primo comma, è quella prevista dall'articolo 2 della presente legge.

Per l'ammissione al concorso riservato il limite massimo di età è portato a 45 anni e si prescinde dal titolo di studio.

A coloro che accedono al ruolo organico del personale di archivio mediante il concorso riservato, di cui ai precedenti commi, viene attribuita la qualifica di tecnico elettorale ».

NANNUZZI. Un'osservazione. Dicendo, al primo comma, « che abbiano svolto lodevolmente... », si deve ritenere che la prova l'abbiano già sostenuta?

PRESIDENTE. Può darsi che l'abbiano svolta, ma svolta male!

NANNUZZI. Sarò d'accordo sul testo di questo articolo 5 qualora l'onorevole Sottosegretario sia in grado di dirci che i 40 posti previsti saranno occupati anche da personale che non ha svolto mansioni attinenti alle macchine elettroniche elettorali. Allora soltanto, infatti, posso comprendere la necessità della disposizione secondo cui è necessario, per la ammissione al suddetto concorso, il requisito della attitudine psicotecnica alle mansioni di tecnico elettorale! Così pure, la prova pratica sia quella prevista dall'articolo 2, e cioè dimostrare di saper lavorare con quelle particolari macchine, per cui, appunto, il ministero richiede questa prova!

Infatti, se queste 40 persone hanno già prestato servizio per almeno 12 mesi, e lodevolmente, usando queste macchine presso lo stesso ministero, perché mai si richiede qui una prova psicotecnica, per l'accertamento di attitudini che esse, evidentemente, hanno già dimostrato di possedere, e, in più, una prova pratica per un lavoro che hanno già svolto? A meno che, ripeto, non vi siano altre persone, degli aspiranti che sono soltanto degli impiegati.

PRESIDENTE. Anch'io vorrei formulare alcune domande all'onorevole Relatore, che ha studiato a fondo il progetto in esame: il concorso dei 40 posti di cui all'articolo 5 ed il concorso di cui all'articolo 4, quello interno, in quale rapporto di tempo, di conseguenzialità, sono l'uno rispetto all'altro; quale si svolge prima e quale dopo? I vincitori in quale posizione si trovano? Nella prima applicazione della legge si prevede un concorso per 40 posti: si svolge prima quello previsto dall'articolo 5 o quello di cui all'articolo 4?

BERRY, *Relatore*. Si può trattare fin dall'inizio di concorso interno per meglio selezionare il personale interno che intenda intraprendere una delle due carriere. Quindi, non so se il quesito, dopo questo chiarimento, possa tuttavia sussistere. Non ritengo si debba attendere qualche anno per indire questo concorso di cui all'altro articolo.

PRESIDENTE. Mi sembra che questo concorso però preceda gli altri, in modo che nel futuro ruolo i 40 occupino il primo posto e gli altri vengano dietro. Se lo spirito della norma è questo, bisognerebbe tuttavia specificarlo, dicendo: « Nella prima applicazione della presente legge e prima di provvedere ai concorsi di cui all'articolo 4 ». Non so però se è questo lo spirito, ripeto...!

NANNUZZI. Qui, la questione per me è chiara. Si vuole fare un trattamento particolare, preferenziale, ai 40 che già hanno svolto « lodevolmente » il servizio presso gli uffici del servizio elettorale. Ma, bisogna allora immetterli in ruolo in modo separato dagli altri perché il concorso è diverso.

BERRY, *Relatore*. La sistematica è questa: allo scopo di non creare un terzo ruolo organico del personale, che avrebbe forse provocato maggiori critiche nei confronti di questo provvedimento, si è ritenuto di fondere nel medesimo ruolo organico della stessa tabella, tanto il personale tecnico addetto al servizio elettorale quanto il personale dell'archivio. Tenendo conto di questo fatto, o che avvenga prima o che avvenga dopo, questa immissione in ruolo, poco importa. Sappiamo infatti, che l'anzianità, in base allo stato giuridico degli impiegati dello Stato, non ha nessun peso specifico nella formazione di una determinata carriera.

Quindi il fatto di essere inseriti prima o dopo non ha nessuna importanza, perché quando si abbia il minimo della anzianità, si consegue la promozione senza che l'anzianità possa determinare un trattamento preferenziale o dei coefficienti che possano consentire di scavalcare altri, purché entro i limiti della legge, per poter procedere agli scrutini.

Il Relatore non ha nessuna difficoltà ad introdurre una precisazione, per cui il concorso del personale di archivio riservato agli esperti elettorali, sia effettuato prima della effettuazione dei concorsi che si terranno nel corso dei primi tre anni di applicazione della legge.

Vorrei dare alcuni schiarimenti al collega onorevole Nannuzzi, a proposito del secondo e terzo comma dell'articolo 5. Il personale che attualmente presta il servizio elettorale alle macchine elettroniche, è personale che presta tale servizio con carriera speciale, conferita in base alle norme di cui all'articolo 380 del Testo Unico dell'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato. Così potrebbe anche ritenersi, in via di ipotesi, che questo personale che non è inserito organicamente nell'ambito del personale statale, ma presta servizio soltanto a titolo di speciale carriera, possa non avere tutti i requisiti che sono richiesti per coloro che saranno adibiti stabilmente allo svolgimento di quelle mansioni.

D'altra parte, se il personale possiede queste qualità psico-tecniche, non vedo quali difficoltà possa incontrare nel sottoporsi ad una prova pratica, che è appunto una prova di carattere psico-tecnico.

La prova pratica del concorso di cui al primo comma è quella prevista dall'articolo 2 della presente legge.

NANNUZZI. Sono due le prove: una psico-tecnica e un'altra alle macchine.

BERRY, *Relatore*. Per l'accertamento delle mansioni.

NANNUZZI. Sono due prove inutili perché questi impiegati già assolvono questi compiti.

BERRY, *Relatore*. Se viene presentato un emendamento soppressivo del secondo e terzo comma, non avrei nessuna difficoltà ad accettarlo, perché si può ritenere che queste norme siano ridondanti e il loro concetto sia riassunto nel termine « lodevolmente ».

PRESIDENTE. Associandomi a quanto osservato dagli onorevoli Nannuzzi e Berry, propongo il seguente emendamento al primo comma dell'articolo 5: dopo le parole « della presente legge » inserire le parole « e prima di indire i concorsi previsti dal precedente articolo per il personale di cui all'allegata tabella B, dovrà essere bandito un concorso ».

Per quanto si riferisce all'altro punto io non ho nulla da dire. Segnalo solo che l'onorevole Sottosegretario accennava alla possibilità di sopprimere nel primo comma la parola « lodevolmente ». Questo « lodevolmente » resta assorbito dal secondo comma, nell'ipotesi che il secondo comma rimanga. Se il secondo comma dovesse essere soppresso, la parola « lodevolmente » deve rimanere.

NANNUZZI. Per il personale che non ha operato con le macchine, per forza ci vuole la prova.

PRESIDENTE. « Che abbiano espletato mansioni tecniche » è una espressione molto generica.

NANNUZZI. Avevo chiesto all'onorevole Sottosegretario questa precisazione.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Propongo che venga soppressa la parola « lodevolmente ».

BERRY, *Relatore*. Per preoccupazioni di stile, propongo che l'espressione « allegata tabella B », al sesto rigo del primo comma, sia sostituita dalla espressione « tabella stessa ».

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Il Governo è favorevole a tutti gli elemendamenti presentati al primo comma.

BERRY, *Relatore*. Propongo il seguente nuovo testo del primo comma:

« Nella prima applicazione della presente legge e prima di indire i concorsi previsti dal precedente articolo per il personale di cui all'allegata tabella *B*, dovrà essere bandito un concorso nel limite massimo di 40 posti, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale di archivio, di cui alla tabella stessa, riservato agli esperti elettorali che abbiano svolto per almeno dodici mesi, mansioni tecniche presso il servizio elettorale del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, passiamo alla votazione dell'articolo 5 per divisione.

Pongo in votazione il nuovo testo del primo comma, proposto dal Relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la seconda parte dell'articolo 5, per la quale non sono stati proposti emendamenti.

(*È approvato*).

L'articolo 5 rimane pertanto così formulato:

«Nella prima applicazione della presente legge e prima di indire i concorsi previsti dal precedente articolo per il personale di cui all'allegata tabella *B*, dovrà essere bandito un concorso nel limite massimo di 40 posti, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale di archivio, di cui alla tabella stessa, riservato agli esperti elettorali che abbiano svolto, per almeno dodici mesi, mansioni tecniche presso il servizio elettorale del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per l'ammissione al predetto concorso, gli aspiranti dovranno essere in possesso dell'attitudine psicotecnica alle mansioni di tecnico elettorale.

La prova pratica del concorso di cui al primo comma, è quella prevista dall'articolo 2 della presente legge.

Per l'ammissione al concorso riservato il limite massimo di età è portato a 45 anni e si prescinde dal titolo di studio.

A coloro che accedono al ruolo organico del personale di archivio mediante il concorso riservato, di cui ai precedenti commi, viene attribuita la qualifica di tecnico elettorale».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

«Agli impiegati del soppresso ruolo ordinario del personale di archivio dell'Amministrazione civile dell'interno, inquadrati nel ruolo organico di cui all'allegata tabella *B* che superino la prova pratica di cui all'articolo 2 della presente legge e siano stati, previamente, ritenuti in possesso dell'attitudine psicotecnica alle mansioni di tecnico elettorale, sarà attribuita la qualifica di tecnico elettorale.

La suddetta norma si applica anche al personale inquadrato nel ruolo organico del personale di archivio, in base al disposto di cui al precedente articolo 4».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7:

« La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1962.

La maggiore spesa derivante, per l'esercizio finanziario 1961-62, dall'applicazione della presente legge, prevista in lire 43.176.050, sarà coperta, per lire 40.000.000 a carico dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per tale esercizio, concernente il fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, e per le rimanenti lire 3.176.050, con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 16 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per lo stesso esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Qui abbiamo i rilievi della V Commissione Bilancio.

BERRY, *Relatore*. Do lettura del parere espresso dalla V Commissione permanente:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole, a condizione che, a completare le indicazioni di copertura, l'articolo 7 del disegno di legge venga integrato per il richiamo del fondo globale dell'esercizio finanziario 1962-63, sul quale risulta iscritta (parte ordinaria) una posta pari a lire 86,4 milioni per la copertura degli oneri derivanti a carico del predetto esercizio finanziario ». Propone, pertanto, di sopprimere il primo comma e di modificare come segue il secondo: « La maggiore spesa derivante, per l'esercizio finanziario 1962-63, dall'applicazione della presente legge, prevista in lire 86 milioni e 400 mila, sarà coperta a carico dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione dello spesa del Ministero del tesoro per tale esercizio, concernente il fondo destinato a far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto, all'occorrente variazione di bilancio ».

NANNUZZI. Il disegno di legge al primo comma dell'articolo 7 dice: « La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1962 ». Che cosa significa?

PRESIDENTE. Significa una speranza del Governo, che aveva presentato il disegno di legge nel 1961.

BERRY, *Relatore*. Il Relatore propone di modificare la data in quella di 1° gennaio 1963.

NANNUZZI. È proprio necessario porre una data?

BERRY, *Relatore*. Si può lasciare senza indicazione. Propongo la soppressione del primo comma.

PRESIDENTE. Abbiamo, pertanto, un emendamento soppressivo Nannuzzi-Berry del primo comma dell'articolo 7.

Pongo in votazione il mantenimento del primo comma dell'articolo 7.

(*Non è approvato*).

BERRY, *Relatore*. Propongo di sostituire il secondo comma dell'articolo 7 con il seguente:

« La maggiore spesa derivante, per l'esercizio finanziario 1962-63, dall'applicazione della presente legge, prevista in lire 86.400.000 sarà a carico dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della speso del Ministero del tesoro per tale esercizio, concernente il fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo testo proposto dal Relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 7.

(*È approvato*).

L'articolo 7 pertanto rimane così formulato:

« La maggiore spesa derivante, per l'esercizio finanziario 1962-63, dall'applicazione della presente legge, prevista in lire 86.400.000, sarà coperta a carico dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per tale esercizio, concernente il fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso

(*È approvato*).

Passiamo alle tabelle *A* e *B* allegate al disegno di legge.

Ne do lettura:

TABELLA *A*.

Ruolo organico della carriera esecutiva del personale degli uffici copia dell'Amministrazione dell'interno.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
271	Stenografi di 1ª classe . . . Dattilografi di 1ª classe . .	60
229	Stenografi di 2ª classe . . . Dattilografi di 2ª classe . .	160
202	Stenografi di 3ª classe . . . Dattilografi di 3ª classe . .	225
180	Stenografi di 4ª classe . . . Dattilografi di 4ª classe . .	500
157	Stenografi di 5ª classe . . . Dattilografi di 5ª classe . .	
	Totale . . .	945

TABELLA *B*.

Ruolo organico della carriera esecutiva del personale di archivio dell'Amministrazione civile dell'interno.

Coefficiente	Qaalifica	Numero dei posti
271	Archivisti capi . . .	100
229	Primi archivisti	184
202	Archivisti	225
180	Applicati	580
157	Applicati aggiunti . .	
		1.119
229	Addetto alla vigilanza . +	1
	Totale . . . =	1.120

Vi sono alcuni emendamenti.

BERRY, *Relatore*. Per quanto riguarda la Tabella *A* ho sotto gli occhi le tabelle da noi approvate recentemente, in occasione della revisione e l'ampliamento degli organici del Ministero delle finanze. Vedo, al quadro XIV, carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'intendenza di finanza: contro 2.000 (più esattamente 1.950 circa) applicati aggiunti, applicati, archivisti, operatori tecnici di II e I classe e operatori tecnici aggiunti, abbiamo 425! Quindi un quarto. E, questo, credo sia il parametro.

NANNUZZI. Sono quelli dell'amministrazione centrale!

BERRY, *Relatore*. No, no! Quindi, un quarto.

Visto che dobbiamo apportare una modifica, resta da prendere in esame l'emendamento, non ancora formulato, ma preannun-

ziato dal collega onorevole Nannuzzi, per quanto riguarda la migliore ripartizione dei posti tra le prime tre qualifiche e la successiva qualifica con coefficiente 229.

E, facevo presente prima che il parametro che noi riscontriamo in quasi tutte le carriere esecutive corrisponde a circa il 25 per cento dei posti alla prima qualifica. Quindi, avendo nel caso in esame 725 posti, dividendo per quattro, dovremmo avere circa 180-185 !

NANNUZZI. Sono suddivisi tra le varie intendenze di finanza negli altri casi; qui, invece, si tratta soltanto di amministrazione centrale.

PRESIDENTE. Qui ci vorrebbe, allora, di nuovo il parere della Commissione bilancio !

NANNUZZI. Un quarto sono 180; possiamo modificare lo stesso. Non dovrebbe portare conseguenze.

PRESIDENTE. Non ho alcuna difficoltà, ma noi non possiamo introdurre un principio in questa legge, dicendo che modificando le tabelle non dobbiamo richiedere il parere della Commissione bilancio. Anche se la spesa è di 10 lire !

BERRY, *Relatore*. Troviamo un parametro notevolmente peggiore, vorrei dire, nelle piante organiche delle finanze, perché contro 4.150 applicati aggiunti, archivisti, di primi archivisti ne abbiamo soltanto 150. Quindi lascerei le cose come stanno, per evitare poi che si avanzino richieste di revisione degli organici, ecc.

NANNUZZI. C'è però il fatto che su 725 persone soltanto 160 possono essere promosse alla qualifica superiore. Perché, infatti, gran parte si fermano alla terza qualifica !

Comunque, se tutto questo deve portare ad un rinvio, non insisterei.

PRESIDENTE. Ove si ritenesse necessario attendere, non avrei nulla a dire. Se però si propone l'emendamento devo sospendere ed inviare il testo dell'emendamento alla V Commissione per il parere.

NANNUZZI. Comunque quello che vorrei restasse chiaro è che qui si tratta di tecnici elettorali e archivisti e di dattilografi...

BERRY, *Relatore*. E stenografi !

NANNUZZI. Di impiegati che fanno sempre lo stesso lavoro, dal momento in cui entrano fino a quando finiscono. C'è soltanto una certa graduatoria per i migliori. Però, in sostanza, il dattilografo o la dattilografa dopo venti anni saranno soltanto più bravi. Il problema che resta è che questa persona sa che la sua carriera termina lì, la sua posizione è legata solo a quelle poche percentuali d'aumento e non già ad un possibile miglioramento di carriera. E questo è veramente sconfortante.

Perciò, dico, è un problema generale che si ricollega ad un'osservazione che facevo inizialmente.

PRESIDENTE. A questo riguardo possiamo formulare un voto affinché la questione venga presa in esame nelle sue linee generali dall'Amministrazione.

NANNUZZI. D'accordo.

PRESIDENTE. Allora, in sostanza, la linea suggerita dall'onorevole Relatore porta alle seguenti modifiche rispetto al testo stampato: la graffa modificata in modo da comprendere tutti e tre i coefficienti inferiori, soppressione delle cifre 225 e 500 e, in luogo di queste indicazione dell'altra: 725.

Pongo in votazione l'emendamento, proposto dall'onorevole Berry alla tabella *A*.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'intera tabella *A* con le modifiche di cui all'emendamento testè approvato.

(*È approvata*).

La tabella *A* risulta pertanto approvata nella seguente formulazione:

TABELLA *A*

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEL PERSONALE DEGLI UFFICI COPIA DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
271	Stenografi di 1ª classe . . .	60
	Dattilografi di 1ª classe. . .	
229	Stenografi di 2ª classe . . .	160
	Dattilografi di 2ª classe. . .	
202	Stenografi di 3ª classe . . .	725
	Dattilografi di 3ª classe. . .	
180	Stenografi di 4ª classe . . .	
	Dattilografi di 4ª classe. . .	
157	Stenografi di 5ª classe . . .	
	Dattilografi di 5ª classe. . .	
	Totale . . .	945

Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Berry alla tabella *B* e che si traduce nella soppressione della graffa attuale e la sua sostituzione con un'altra che raggruppa i tre coefficienti inferiori, nonché

la soppressione delle cifre 255 (sappiamo che 225 è un errore di stampa !) e 580 con la sostituzione a queste cifre dell'altra: 835.

(*È approvato*).

Mi sembra che l'onorevole Relatore dicesse che alla espressione « Addetto alla vigilanza », nella colonna delle qualifiche, debba sostituirsi quella più precisa di: « Assistente alla vigilanza ». Pongo in votazione la sostituzione della parola: « Addetto... », con l'altra: « Assistente... ».

(*È approvata*).

Pongo ora in votazione la tabella *B* con le modifiche di cui agli emendamenti testè approvati.

(*È approvata*).

La tabella *B* risulta, pertanto, approvata nella seguente formulazione:

TABELLA *B*

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEL PERSONALE DI ARCHIVIO DELL' AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL' INTERNO

Coefficiente	Qualifica		Numero dei posti
271	Archivisti capi		100
229	Primi archivisti		184
202	Archivisti		
180	Applicati		835
157	Applicati aggiunti . . .		
			1.119
229	Assistente alla vigilanza	+	1
	Totale . . .	=	1.120

Comunico che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Con l'approvazione di questo provvedimento deve ritenersi assorbito il disegno di legge n. 2328: Istituzione della carriera esecutiva dei « tecnici elettorali » nella amministrazione civile dell'interno, egualmente assegnato, in sede legislativa, alla nostra Commissione.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni ed integrazioni alla disciplina della responsabilità patrimoniale dei dipendenti dello Stato, adibiti alla conduzione di autoveicoli o altri mezzi meccanici e semplificazione delle procedure di liquidazione dei danni (3973).

PRESIDENTE. Poiché è assente l'onorevole Bozzi, Relatore del disegno di legge n. 3973, propongo il rinvio della discussione.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Badini Confalonieri e Martino Gaetano: Istituzione di un ruolo ad esaurimento presso la Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici del Ministero degli affari esteri (3132).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Badini Confalonieri e Martino Gaetano: « Istituzione di un ruolo ad esaurimento presso la Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici del Ministero degli affari esteri ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, questa proposta di legge era già stata presentata all'esame della nostra Commissione nel luglio scorso e ne fu chiesto il rinvio da parte del Governo, per la preparazione e la predisposizione di alcuni emendamenti che sembravano necessari.

Credo che ora le cose siano mature per affrontare il problema e prego il Relatore onorevole Carcaterra di voler illustrare la situazione.

CARCATERRA, *Relatore*. Io ho già riferito in altra seduta.

Nel 1946, su iniziativa dell'onorevole De Gasperi, fu istituita, presso il Ministero degli affari esteri, la Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici italiani e per il riordinamento dell'archivio storico del Ministero. Questa Commissione fu coadiuvata da funzionari provenienti dal Ministero dell'interno in posizione di « comandati ». È da rilevare che ogni anno bisogna rinnovare questo comando, con una soverchia sodisfazione del Ministero dell'interno che deve rilasciare personale dei propri archivi e con non soverchia sodisfazione degli stessi funzionari comandati. Allora lo stato di necessità esistente presso gli stessi ministeri, si è tradotto nella

proposta di legge Badini Confalonieri e Martino Gaetano, per creare un ruolo ad esaurimento. La proposta di legge degli onorevoli Badini Confalonieri e Martino Gaetano, nella sua struttura originale era composta di due articoli e di una tabella.

Dovendo istituire un ruolo ex novo, il Relatore, d'accordo con i ministeri competenti, ha pensato di fare una proposta che sia più organica ed ha presentato cioè sei articoli, al posto dei due originari.

NANNUZZI. Noi non li conosciamo.

CARCATERRA, *Relatore*. Nel primo articolo si dichiara che è istituito il ruolo; nel secondo si fissano i requisiti per l'ammissione; nel terzo si fissano i requisiti per la promozione; nel quarto si fissano i coefficienti; nel quinto le norme transitorie e nel sesto l'onere.

NANNUZZI. Sarei di opinione di deliberare un breve rinvio per dar modo a noi tutti di studiare il nuovo testo.

Secondo la relazione, il lavoro della Commissione in oggetto durerà all'infinito, quindi si tratta di istituire praticamente un ruolo normale. Infatti si parla di 120 volumi che debbono essere ancora pubblicati; si parla che finito questo lavoro si passerà ad altre pubblicazioni. Quindi un'attività permanente. Se si tratta di un'attività permanente, si deve studiare una soluzione permanente.

PRESIDENTE. Desidererei che fosse lasciata all'onorevole Carcaterra la possibilità di completare il quadro del nuovo testo, dopo di che gli onorevoli colleghi potranno fare le loro osservazioni.

CARCATERRA, *Relatore*. Do lettura dei sei articoli che andrebbero a sostituire i due articoli originari:

ART. 1.

Presso il Ministero degli affari esteri è istituita la carriera direttiva degli esperti archivisti la cui dotazione organica risulta dall'annessa tabella *A*.

ART. 2.

La nomina alla qualifica iniziale nella carriera degli esperti archivisti si consegue mediante concorso per titoli al quale possono partecipare:

a) gli impiegati della carriera direttiva negli archivi di Stato con qualifica non inferiore a direttore di 1ª classe;

b) gli impiegati della carriera direttiva nelle biblioteche pubbliche governative con qualifica non inferiore a direttore di biblioteca di 3ª classe;

c) professori liberi docenti in paleografia e diplomatica o in archivistica.

ART. 3.

La promozione ad esperto archivista di 1ª e 2ª classe si consegue a ruolo aperto mediante scrutini per merito comparativo ai quali sono ammessi gli impiegati della stessa carriera che abbiano compiuto nella qualifica rispettivamente inferiore cinque anni di effettivo servizio.

ART. 4.

Si osservano le norme dell'articolo 244 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e tutte le altre disposizioni relative agli impiegati civili dello Stato non incompatibili con la presente legge.

ART. 5.

Nella prima applicazione della presente legge tutti i posti della carriera degli esperti archivisti sono conferiti a domanda e previo parere favorevole del Consiglio d'amministrazione del Ministero degli affari esteri, al personale degli archivi di Stato in possesso del requisito di cui all'articolo 2, lettera *A*, e che, da alméno cinque anni, presti servizio presso le commissioni per la pubblicazione dei documenti ufficiali del Ministero degli affari esteri.

ART. 6.

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà per l'esercizio in corso mediante la riduzione dello stanziamento di parte ordinaria reso possibile dal trasferimento del personale degli archivi di Stato già comandati a prestare servizio presso il Ministero degli affari esteri alle dirette dipendenze del ministero stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

TOZZI CONDIVI. Ed i coefficienti?

CARCATERRA, *Relatore*. Sono gli stessi.

NANNUZZI. Quale è il numero dei posti?

CARCATERRA, *Relatore*. I posti sono tre.

NANNUZZI. L'articolo 3 a cosa serve? L'articolo prevede la promozione ad esperto archivista di 1ª e 2ª classe mediante scrutini per meriti comparativi. Merito comparativo rispetto a quali concorrenti? In tutto sono tre.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Carcaterra per la sua relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

BERRY. Non so se arrivati a questo punto possiamo passare all'esame degli articoli. Non abbiamo nessuna norma che concerne la copertura. È da tener presente che alla prima applicazione della presente legge si provvede con personale proveniente dagli archivi di Stato; però dato che la norma non prevede la contemporanea riduzione nel ruolo degli archivi di Stato, l'onere resta in quanto si creano dei nuovi posti. Se la Commissione bilancio non ci dà parere favorevole, non so se possiamo passare all'approvazione degli articoli.

D'altra parte ho appreso che il Ministero dell'interno fa delle resistenze per quanto riguarda la riduzione del personale degli archivi di Stato. Mi sembra che anche questa circostanza sia da tenere in considerazione.

NANNUZZI. Le parole « ruolo ad esaurimento » non ci sono più.

BERRY. Nelle condizioni attuali ritengo che sia più opportuno, anche per andare incontro alle richieste formulate, che si addivenga ad un rinvio per sentire l'avviso della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Pregherei l'onorevole Giraudo di esporre il pensiero del Governo.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Debbo dire che, oltre a qualche emendamento di carattere formale, che il Governo vorrebbe ancora suggerire all'articolo 1 e all'articolo 2, per quanto si riferisce al problema della copertura, una delle riserve che il Ministero dell'interno ha comunicato al nostro Ministero è appunto questa: non è contrario al provvedimento in sé e per sé, a condizioni tuttavia che questo non significhi riduzione nel ruolo degli archivisti di Stato!

Quindi, indubbiamente, anche se non immediato, l'onere si avrà, perché i tre posti che vengono utilizzati per costituire un ruolo a parte, creano come conseguenza un vuoto in seno al ruolo degli Archivi di Stato.

PRESIDENTE. Vorrei conoscere se la riserva del Ministero dell'interno riflette il pensiero del Governo. Perché, se è così, allora vuol dire che occorre prevedere una copertura speciale e, in questo caso, è indispensabile il parere della V Commissione. Se, invece, l'onorevole rappresentante del Governo ci dice che il Ministero dell'interno concorda e perciò pensa si possa ovviare alla nuova spesa, eliminando tre posti dal ruolo degli Archivi di Stato, la cosa è diversa.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Onorevole Presidente vorrei chiedere alla Commissione il tempo necessario per poter riesaminare il nostro atteggiamento al riguardo perché attualmente mi mancano gli elementi per decidere in merito. Chiederei, quindi, un breve rinvio.

PRESIDENTE. D'accordo. Possiamo deliberare un breve rinvio con l'impegno, da parte del Governo, di portare le necessarie precisazioni, dopo di che vedremo se sia o meno il caso di rinviare la questione davanti alla V Commissione.

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Istituzione dei ruoli organici del personale degli Uffici copia e di archivio dell'Amministrazione civile dell'interno in sostituzione dell'attuale ruolo organico del personale di archivio » (3970):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Dichiaro che a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 3970, risulta assorbito il disegno di legge n. 2328 che pertanto sarà cancellato dall'ordine del giorno.

Hanno preso parte alla votazione:

Almirante, Baroni, Berry, Caprara, Carcaterra, Colleselli, Corona Achille, Cossiga, D'Onofrio, Gullo, Jacometti, Laconi, Li Causi, Lucifredi, Luzzatto, Nannuzzi, Piccoli, Resta, Rocchetti, Santarelli Ezio, Tesauro, Tozzi Condivi e Zurlini.

La seduta termina alle 11,

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI